



COMUNE DI VALGANNA
Provincia di VARESE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 del Registro delle Deliberazioni

Oggetto: Modifica ed integrazione "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative".

L'anno duemilasette addì cinque del mese di giugno alle ore 21.00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

nr. Ord.	Nome Cognome	Presenza		nr. Ord.	Nome Cognome	Presenza	
		si	no			si	no
1	Domenico Duca	x		8	Alfredo Bassi	x	
2	Antonio Besacchi	x		9	Giorgio Marcello Fusaro		x
3	Giovanni Ghilardi	x		10	Cesare Augusto Pasini	x	
4	Marco Bottacin	x		11	Daniele Bonetti	x	
5	Marco Amati		x	12	Mario Francesco Cecchetti	x	
6	Alberto Caravatti	x		13	Massimo Durante	x	
7	Franco Cabrele	x					

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe CARDILLO**

Il Sig. Duca Domenico – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.06.2007

OGGETTO: Modifica ed integrazione "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.1999 con la quale è stato approvato il "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative";
- l'art. 26 avente ad oggetto "Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi" del suddetto regolamento che recita:

"1. in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione non è dovuta qualora l'ammontare non superi lire 20.000.=(diconsi VENTIMILA) per ICIAP, ICI, Tosap e lire 30.000.=(TRENTAMILA) per TARSU.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo;

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.=(diconsi VENTIMILA) per ICIAP, ICI, TOSAP e TARSU.

4. nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso."

Considerato che la legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007):

- all'art.1, comma 167, dispone che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;
- all'art. 1, comma 168, dispone che gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della Legge 27.12.2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.;

Ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 26 del vigente "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative" con il testo seguente:

"Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente, i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore o uguale a:

tassa smaltimento rifiuti urbani interni

annuale

€ 12,00

giornaliera

€ 0,50

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

permanente € 12,00
temporanea € 5,00

imposta di pubblicità € 10,00

imposta comunale sugli immobili € 10,00

(non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'anno di riferimento è inferiore o uguale a € 5,00 (cinque). Nel caso in cui il versamento in acconto risulti inferiore o uguale a € 5,00 (cinque), l'importo non va versato e va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo)."

Ravvisata l'opportunità, altresì, di inserire l'art. 26 bis e l'art. 26 ter del vigente "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative" con il testo seguente:

"Art. 26 bis: Compensazioni tra crediti e debiti.

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non intervenuta decadenza dal diritto di rimborso;
2. il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
4. la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli."

"Art. 26 ter: Interessi annuali

1. La misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento."

Acquisiti ex art.49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267;

- il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Direttore Generale;

Con voti 11 (undici) favorevoli, zero contrari, essendo 11 (undici) i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di sostituire il testo dell'art. 26 del vigente "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative" con il testo seguente:

"Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente, i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore o uguale a:

tassa smaltimento rifiuti urbani interni

annuale	€ 12,00
giornaliera	€ 0,50

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

permanente	€ 12,00
temporanea	€ 5,00

<u>imposta di pubblicità</u>	€ 10,00
-------------------------------------	---------

<u>imposta comunale sugli immobili</u>	€ 10,00
---	---------

(non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'anno di riferimento è inferiore o uguale a € 5,00 (cinque). Nel caso in cui il versamento in acconto risulti inferiore o uguale a € 5,00 (cinque), l'importo non va versato e va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo)."

2. di inserire l'art. 26 bis e l'art. 26 ter del vigente "Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali ed applicazione delle sanzioni amministrative" con il testo seguente:

"Art. 26 bis: Compensazioni tra crediti e debiti.

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non intervenuta decadenza dal diritto di rimborso;
2. il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
4. la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli."

"Art. 26 ter: Interessi annuali

1. La misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento."